



*Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici*

R /763 /01

Il Consiglio dell'Autorità

Nel procedimento sanzionatorio ex art. 4, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni, su segnalazione ai sensi dell'art.10, comma 1 quater, della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successive modificazioni del Comune di \*\*\*\* (\*) in riferimento al pubblico incanto per l'appalto dei lavori di realizzazione della strada di collegamento tra Via Vittorio Veneto e la Via Vanella Mojo a servizio degli alloggi popolari, per un importo a base d'asta di € 292.600,65 (lire 566.554.841).

Stazione appaltante: Comune di \*\*\*\* (\*)

Impresa segnalata: Impresa Costruzioni Geom. \*\*\*\*\*

Nell'adunanza del 12 dicembre 2001 sentito il relatore e l'avv. Giuseppe Cicero in qualità di legale dell'Impresa e il Sig. \*\*\*\*\* in qualità di titolare dell'Impresa

ha emanato la seguente

**DECISIONE**

**Premesso**

In relazione alla procedura di appalto menzionata in epigrafe, la stazione appaltante segnalava a questa Autorità di vigilanza che l'impresa

anch'essa ivi indicata, ritualmente sorteggiata tra quelle partecipanti alla gara in oggetto, non aveva comprovato, nei termini di cui all'art. 10, comma 1 *quater*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria autocertificati in sede di presentazione dell'offerta. La S.A. comunicava, altresì, l'avvio del procedimento di escussione della cauzione provvisoria.

Facendo seguito a detta segnalazione, questa Autorità di vigilanza contestava all'Impresa la violazione dell'art. 10, comma 1 *quater*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, assegnando il termine di giorni trenta per la produzione di memorie difensive e comunicando che il Consiglio dell'Autorità avrebbe esaminato la questione in argomento nel corso della riunione odierna.

In questa il giudizio veniva trattenuto per la decisione.

### **Considerato**

In base al disposto di cui al richiamato art. 10, comma 1 *quater*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, i partecipanti a gare per l'aggiudicazione di lavori pubblici, qualora scelti a seguito di sorteggio pubblico, hanno l'obbligo di comprovare, entro il termine di giorni dieci dalla data della richiesta da parte della S.A., il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa indicati nel bando di gara e dichiarati nella domanda di partecipazione. Qualora tale prova non venga fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatari procedono alla esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della cauzione



**P.Q.M.**

Il Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, visti gli articoli 4, comma 7, e 10, comma 1 *quater*, della legge n. 109 dell'11 febbraio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, dichiara di non doversi procedere in ordine alla infrazione contestata per insussistenza dei presupposti di legge e, per l'effetto, dispone l'archiviazione degli atti del procedimento.

Così deciso in Roma dal Consiglio dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici nella riunione del 12 dicembre 2001

Il Relatore

Cons. Sabino LUCE



Il Presidente


Prof. Francesco GARRI



Depositato presso la Segreteria del Consiglio  
in data... 17 aprile 2002 .....

Consiglio dell'Autorità  
per la vigilanza sui lavori pubblici

IL SEGRETARIO



*Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici*

IL CONSIGLIO

Si dichiara che la presente copia, composta di

n. 4 fogli, è conforme all'originale.  
Roma, il 19 aprile 2002

IL SEGRETARIO

